



COMUNE DI GROTT

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera di C.C. n. del

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 7 - Oggetto del Regolamento

Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 9 – Perfezionamento della regolarizzazione

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 10 - Oggetto del Regolamento

Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 12 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 13 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 14 – Entrata in vigore

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Al fine di facilitare l'adesione alla definizione agevolata, il Comune potrà mettere a disposizione del debitore una piattaforma on line in cui è rappresentato l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
2. Il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene comunicando al Comune nei modi indicati dall'Ente i debiti che intende includere nella definizione agevolata.
3. Il debitore definisce la modalità di pagamento che potrà essere in unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dall'accettazione dell'istanza, o a rate con applicazione del tasso di interesse legale.
4. Il pagamento rateale potrà avvenire tramite versamento di rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, la prima delle quali da pagare entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del Comune di accettazione dell'istanza, nelle modalità previste dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 796:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

- b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a cinque rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da sei a quindici rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da sedici a trenta rate mensili;
 - e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da trentuno a quaranta rate mensili;
 - f. oltre euro 20.000,00 da quarantuno a settantadue rate mensili.
5. Entro il termine di 15 giorni, derogabile in presenza di motivate ragioni organizzative, il Comune da notizia dell'accoglimento dell'istanza o dell'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale. Nella comunicazione, saranno indicate le date di scadenza dei versamenti, il piano di ammortamento e i modelli di pagamento precompilati. Sarà possibile pagare anche tramite PagoPA.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti richiesti in definizione, sospende le azioni di riscossione in atto e, fin tanto che non si onorano i pagamenti rateizzati, conclude la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, entro trenta giorni dalla data di scadenza di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la richiesta di definizione agevolata decade e non produce gli effetti di cui al comma precedente. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. In caso di unica rata, la definizione non produce effetti in caso di insufficiente o tardivo versamento superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita. In tal caso, con particolare riferimento all'insufficiente versamento dell'unica rata rispetto alla scadenza stabilita, il versamento parziale è acquisito a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 7 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:
 - a. accertamento con adesione;
 - b. acquiescenza ad accertamento tributario;
 - c. acquiescenza ad accertamento esecutivo;
 - d. reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 9 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, oppure con il versamento di un numero massimo di dodici rate mensili di pari importo, non inferiore a euro 100,00, con scadenza della prima rata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 10 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a. degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b. degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU e al CUP;
2. Per le omesse dichiarazioni e per le dichiarazioni in rettifica il contribuente deve calcolarsi in autonomia le somme non versate da inserire nella domanda di definizione.

Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - a. l'omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
 - b. l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2022 al 2025.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al presente regolamento.

Articolo 12 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione nei modi indicati dall'Ente.
2. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa secondo le modalità consuete.
3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

Articolo 13 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, entro la data di scadenza della seconda rata, di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.
2. In caso di unica rata, la definizione non produce effetti in caso di insufficiente o tardivo versamento superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita. In tal caso, con particolare riferimento all'insufficiente versamento dell'unica rata rispetto alla scadenza stabilita, il versamento parziale è acquisito a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.